Conto corrente con la posta — Anno 82° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 6 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 32 DEL 6 FEBBRAIO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Obbligazioni sorteggiate nella 72ª estrazione del 31 dicembre 1940-XIX. — **Società anonima Ventura, in Milano:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 22 gennaio 1941-XIX. — **Soc. an. Luigi Fontana e C., in Milano:** 4ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1941-XIX. — **S. A. Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, in Livorno:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1941-XIX. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella 5ª estrazione del 28 gennaio 1941-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Prestito comunale di San Pellegrino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1941-XIX. — **Società elettrica della Campania, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Gorla Maggiore (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1941-XIX. — **Società mineraria e metallurgica di Pertusola, in Genova:** Errata-corrige. — **Cartiere Burgo Società anonima, in Verzuolo:** Errata-corrige. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1939-XVII, registro 8 Africa Italiana foglio 20

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Aden Fara, buluc basci (10855). — Graduato valoroso, intelligente, devoto, in vari combattimenti era d'esempio per slancio e coraggio. Durante l'azione di Casa Mescescià, alla testa del proprio buluc, si slanciava sul nemico che disperdeva a colpi di bombe a mano. Rimasto gravemente ferito, non abbandonava il posto della lotta e trascinandosi a stento continuava a guidare il proprio buluc all'assalto di una seconda posizione fortificata. Esempio di devozione e di grande ardimento

Assan Mohamed, buluc basci (5212) — In testa ai suoi uomini si lanciava all'assalto di una forte posizione nemica. Ferito rifiutava ogni soccorso e continuava l'azione sino a quando nuovamente colpito e gravemente rimaneva immobilizzato sul terreno.

Fara Mohamed, ascari (17794) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento era fra i primi a slanciarsi sul nemico. Nella foga dell'azione, spintosi con qualche altro animoso troppo innanzi veniva da forze superiori circondato. Gravemente ferito riusciva con un estremo sforzo a lanciare bombe uccidendo parte dei nemici e fugando i superstiti. Spirava poco dopo orgoglioso del dovere compiuto. Bell'esempio di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo.

Gheremedhin Adem, sciumbasci (12387. — Graduato di banda amara, in un momento critico dell'azione, visti colpiti i serventi di una mitragliatrice e l'avanzarsi minaccioso del nemico imbaldanzito, nonostante fosse ferito ai piede, riuniti pochi gregari attorno a lui, si slanciava al contrattacco, ricuperando l'arma ed i feriti e facendo retrocedere l'avversario. Persisteva nella lotta anche dopo l'invito di ritirarsi per la gravità della ferita. Esempio di arditezza, capacità e senso del dovere.

Mellion Tedla, degiac. — Capo importante di zona militare abissina, fedelmente sottomessosi con tremila armati, li animava a combattere per più mesi contro forti formazioni ribelli. Volontariamente al seguito di numeroso gruppo di irregolari, partecipava ad aspro combattimento esponendosi laddove più grave era il pericolo e lanciandosi a fianco delle truppe regolari all'assalto di posizioni nemiche che venivano conquistate

Saad' Ahmed, buluc basci (55283. — Graduato di provata capacità, distintosi in numerosi altri combattimenti, comandato con trenta zabagnà per svelare le posizioni del nemico appostato, nonostante che questi fosse superiore per numero e che egli fosse stato subito ferito, non desisteva dalla azione che a compito ultimato, riuscendo a riportare il suo nucleo in ordine con precise notizie. Rifiutava il ricovero in luogo di cura per continuare a rimanere nel reparto.

Said ben Salim Mahari, muntaz (10541) (*alla memoria*). — Sempre fra i primi in ogni impresa difficile si slanciava durante aspro combattimento, alla testa dei propri uomini, per la conquista di Casa Mesciascià. Travolte le prime resistenze proseguiva successivamente su una seconda posizione conquistandola e infliggendo al nemico forti perdite. Ferito non abbandonava il posto della lotta, coadiuvando efficacemente il proprio ufficiale per il buon esito dell'azione. Per la gravità della ferita dopo pochi giorni spirava in un ospedale da campo, orgoglioso d'aver compiuto il proprio dovere al servizio della bandiera italiana.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ali Dagum, buluc basci (52807). — In un combattimento di otto ore, quantunque ferito successivamente due volte, con la sua calma, la sua serenità, l'assoluto sprezzo della propria vita, è sempre stato d'esempio per valore, alto senso del dovere, ai propri dipendenti.

Ali Addò, buluc basci (16884). — Comandante di buluc arditi, durante aspro combattimento, guidò più volte con slancio e decisione i suoi uomini all'assalto riuscendo a disperdere nuclei avversari, contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. Bello esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Alissò Ebati, ascari (20309). — Porta treppiedi di mitragliatrice durante un combattimento, trovatosi, causa il terreno accidentato, isolato ed assalito da un nucleo di ribelli che tentava d'impadronirsi del treppiede, con prontezza di spirito e coraggio, senza abbandonare il materiale, lanciava contro di esso una bomba a mano, disperdendone i componenti, alcuni dei quali rimanevano sul terreno e salvando così il treppiede.

Bilal Mohamed, sciumbasci (2739). — Addetto ad una banda amara, ha dimostrato alte doti di arditezza e capacità. A Ciallalo ha condotto l'attacco dell'avanguardia resistendo poi contro forze avversarie preponderanti per numero, stroncandone lo slancio. Successivamente in una situazione molto critica di due nostri plotoni ha saputo, manovrando audacemente, disimpegnarli ed affermarsi sul terreno. Costante esempio a tutti i suoi dipendenti.

Dellessau Taca, capo ligg. — Capo gruppo irregolari impegnato in aspro combattimento, arditamente si lanciava all'assalto di formazioni ribelli tenacemente annidate in territorio particolarmente difficile. Ferito continuava a combattere rifiutando di essere medicato fino alla conquista delle posizioni avversarie.

Maasciò Nurrù, buluc basci (34283) — Graduato valoroso e capace, assegnato ad una banda amara di recente formazione, muovendo con pochi uomini alla conquista di munita posizione nemica sulla quale trovavasi lo stesso capo dei ribelli, con bello slancio ed assoluto sprezzo di ogni pericolo, incurante delle perdite avute, trascinava la sua squadra all'attacco, catturando una mitragliatrice, uccidendo il capo ed i serventi dell'arma. Esempio di alto sentimento del dovere, di ardire e capacità.

Mohamed Mahamud, buluc basci (6217) — Graduato valoroso, intelligente, devoto, in vari combattimenti era di esempio per slancio e coraggio. Nell'azione di Casa Mesciascià, alla testa del proprio buluc, si slanciava sul nemico che disperdeva a colpi di bombe

a mano. Successivamente, impegnatosi il proprio ufficiale nell'attacco di alcune capanne dalle quali un forte gruppo di ribelli minacciava il fianco del reparto, con sprezzo del pericolo, si slanciava fra i primi all'assalto della posizione fortificata, riuscendo a colpi di bombe a mano ad uccidere parte dei difensori ed a fugarne i superstiti.

Mohamed Diblane, muntaz (18704). — Comandante di pattuglia arditi, compiva rischiose missioni nello interno dello schieramento nemico, riportando sempre utili informazioni. Esaurito il suo compito chiedeva ed otteneva di partecipare al combattimento. Ferito, non desisteva dalla lotta e, lanciandosi allo inseguimento di un nucleo di ribelli, lo disperdeva.

Mohamed Ibrain, ascari (55772). — Ascari eritreo, già distintosi in numerosi altri combattimenti, successivamente si offriva volontario per una missione arrischiata. Nonostante fosse ferito, di poi, in più parti del corpo, resisteva con pochi uomini all'irrompere dell'avversario preponderante di forze, contribuendo così in modo efficace al buon esito del contrattacco.

Scirei Ussen, buluc basci (15586). — Convalescente di una lunga malattia, chiedeva ed otteneva di partecipare ad un'azione distinguendosi fin dall'inizio del combattimento per il suo valore. Nel corso dell'azione, accortosi che un forte nucleo di nemici tentava minacciare il reparto sul fianco, arditamente, alla testa dei propri uomini, si slanciava contro di esso riuscendo a sgominarlo con perdite sensibili.

Uarsama Abdulla, muntaz (20362). — Già distintosi in precedenti combattimenti, partecipava volontariamente benchè ammalato, ad un'azione. Comandante di buluc arditi, dava prova di slancio e perizia sventando prontamente un tentativo di aggiramento da parte del nemico. Incaricato di forzare una posizione fortemente presidiata, irrompeva fra i primi sulla posizione stessa incurante del fuoco dell'avversario che snidava a colpi di bombe. Esempio di sereno coraggio e sprezzo del pericolo.

Uorkè Destà, capo ligg. — Capo gruppo irregolari impegnato in aspro combattimento, arditamente si lanciava all'assalto di formazioni ribelli annidate tenacemente in terreno particolarmente difficile. Ferito continuava a combattere e rifiutava di essere medicato fino alla conquista delle posizioni avversarie.

CROCE DI GUERRA

Abatergà Alì, gregario. — Ricevuto il suo reparto, l'ordine di ripiegare, egli rimaneva d'iniziativa nella posizione per poter meglio spiare le mosse del nemico ed infliggergli maggiori perdite.

Abdelcader Idris, buluc basci 9244). — Graduato addetto alle salmerie, fatto segno a nutrito fuoco di fucileria avversaria, provvedeva con intelligenza e calma a condurre i propri uomini e quadrupedi. Vedendo gravemente ferito un conducente, noncurante della propria vita, faceva proseguire i suoi uomini verso zona più sicura e, caricatosi il proprio dipendente, lo trasportava al posto di medicazione. Esempio di altruismo e assoluta dedizione al dovere.

Abdellaid Mohamed, muntaz (51556). — Graduato porta ordini in una banda amara, in un momento critico dell'azione di Ciallalo, comandato a ricercare a qualsiasi costo il collegamento con un altro reparto, esso pure impegnato contro forze nemiche superiori per numero, nonostante che la zona intermedia fosse infestata da numerosi gruppi avversari, assolveva brillantemente il suo compito, dando così prova di alto senso del dovere e di assoluto sprezzo del pericolo.

Abdi Abucar, muntaz (3770). — Comandante di nucleo mitraglieri, durante un combattimento si prodigava infaticabilmente nel snidare il nemico. Incurante del fuoco avversario, si portava allo scoperto e, con l'arma imbracciata, infliggeva perdite sensibili ai ribelli. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Abdi Gille, ascari (20448). — Durante aspro combattimento sostenuto dal proprio reparto si prodigava quale portaferiti accorrendo nei punti più esposti. Ferito un ufficiale, con sprezzo del pericolo, calma ed alto senso del dovere, si portava in suo aiuto e, benchè sotto violento fuoco avversario, gli prodigava le cure del caso. Esempio di altruismo ed alte virtù militari.

Abdu Said, ascari (3126). — In aspro combattimento, porta treppiedi di mitragliatrice, era sempre primo nel raggiungere le postazioni, le più avanzate e le più esposte. Nei momenti più critici della lotta non esitava a trasformarsi in porta munizioni assicurando il costante rifornimento dell'arma che cooperava efficacemente al successo. Esempio costante di serenità, sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere.

Abrahà Tesfanchiel, buluc basci. — Intelligente, attivo, devoto, dette prova, durante 4 mesi di operazioni di grande polizia coloniale, di esemplare attaccamento al dovere. Disimpegnò anche, con ottimi risultati, il delicato compito di interprete e informatore, rendendo al comando importanti servizi. Si distinse principalmente nel combattimento di Carsà.

Aden Ussen, muntaz (18559). — Comandante di squadra mitraglieri, fu costante animatore dei suoi ascari e dette loro ammirevole esempio durante il combattimento, sprezzando il pericolo. Si portò in zona fortemente battuta per meglio assolvere il suo compito.

Ahmed Mohamed, buluc basci (17933). — Durante un combattimento con forze ribelli, dava prova di serenità e coraggio, mantenendo il collegamento a mezzo di bandiere a lampo di colore, con i reparti impegnati e prodigandosi anche nel recapitare ordini, attraversando, incurante del pericolo, zone intensamente battute dal fuoco avversario. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Alì Mohamed, ascari (10485). — Nelle fasi più aspre della lotta affrontò sempre il nemico con assoluto sprezzo del pericolo. Coadiuvò senza tregua i graduati, fu d'esempio ai compagni per slancio ed ardimento. Sempre presente ovunque fosse necessario rischiare la vita per snidare e fermare il nemico.

Alì Siad, buluc basci (17618). — Durante un combattimento, si prodigava infaticabilmente nel mantenere il collegamento con gli aerei, incurante del vivo fuoco avversario. Successivamente, quale porta ordini di battaglione si recava ripetutamente presso i reparti impegnati attraversando più volte zone intensamente battute dal tiro nemico, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo ed assolvendo il proprio compito felicemente. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per attaccamento al dovere.

Alì Mohamud Averghedir, ascari (22300). — Già più volte distintosi in precedenti scontri, durante aspro combattimento assaliva il nemico con preciso lancio di bombe a mano e lo inseguiva alla baionetta. Nella stessa giornata partecipava ad altra azione giungendo sulla posizione avversaria alla testa del proprio buluc. Esempio di belle doti militari.

Arragan Uorchè, gregario. — Ordinato il contrattacco all'arma bianca si lanciava per primo incitando i compagni con canti di guerra e di sfida ai ribelli.

Assan Gabeire, ascari (23341). — Col suo buluc assaliva animosamente alla baionetta il nemico e lo obbligava a ripiegare. Durante il combattimento dava prova di calma, tenacia e sprezzo di ogni rischio, esempio di preclari doti militari e dedizione al dovere.

Assan Scire, ascari (36003). — Durante aspro combattimento, con calma, coraggio e sprezzo del pericolo, percorreva lungo tratto di terreno battuto da intenso fuoco nemico. Successivamente, di propria iniziativa, partecipava all'attacco di forte posizione avversaria giungendo su di essa tra i primi. Figura tipica di combattente ardito.

Daer Fara, ascari (23262). — Già distintosi in precedenti combattimenti, confermava in successiva azione le sue belle qualità di combattente coraggioso e dedito al proprio dovere. Esempio di sprezzo del pericolo in ogni contingenza.

Demmechè Asfau, gregario. — In posizione avanzata, fortemente battuta dal fuoco delle mitragliatrici avversarie, allo scopo di poter meglio colpire un gruppo di ribelli, usciva dal muretto improvvisato e con fuoco mirato ricacciava il nemico.

Fara Abduraman, ascari (31109). — Già precedentemente distintosi per valore e dedizione, durante aspro scontro con sprezzo del pericolo, si lanciava contro preponderanti forze avversarie e con preciso lancio di bombe a mano, infliggeva a questi perdite sensibili, contribuendo efficacemente alla buona riuscita dell'azione. Esempio di ardire e coraggio.

Gassin Dubo, buluc basci (17277). — Durante un combattimento con forze ribelli, visto che nuclei nemici minacciavano il fianco del reparto, si lanciava alla testa dei propri uomini al contrattacco riuscendo a respingerli ed a infliggere loro perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Ghebregherghis Cassà, buluc basci. — Comandante di una sezione mitraglieri, assegnata ad una compagnia fucilieri di retroguardia, sotto il fuoco nemico, che approfittando del terreno sfavorevole molestava e provocava perdite alla colonna, di propria iniziativa, con aggiustato fuoco delle proprie armi, riusciva a far allontanare l'avversario, procurandogli gravi perdite. Durante il ciclo operativo teneva sempre lodevole contegno.

Ghebriet Belai, buluc basci. — Comandante di un posto avanzato, attaccato in forze, con calma e tempestività eseguiva, come da ordine ricevuto, un arretramento in modo da incanalare la massa nemica sotto il fuoco preparato delle armi automatiche. Abbandonava per ultimo la posizione dopo aver effettuato un lancio di bombe su nuclei ribelli più avanzati.

Gherenchiel Aptenzien, ascari (86544). — Durante tutto un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale e particolarmente nelle azioni di Gingerò, Giurrù, Mofer, con calma e sprezzo del pericolo, sotto violento fuoco nemico, assolveva il suo compito di portamunizioni. Volontario nelle azioni di maggior rischio si offriva per il trasporto di un graduato della compagnia gravemente ferito, lungo una mulattiera di difficile percorribilità ed intensamente battuta dal tiro nemico. Esempio di coraggio e dedizione.

Gheresghier Mosasghi, ascari (86149). — Durante tutto un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale e particolarmente nelle azioni di Gingero, Giurru, Mofer, con calma e sprezzo del pericolo, sotto violento fuoco nemico, assolveva il suo compito di porta munizioni. Volontario nelle azioni di maggior rischio si offriva per il trasporto di un graduato gravemente ferito, lungo una mulattiera di difficile percorribilità ed interamente battuta dal fuoco avversario. Esempio di coraggio e dedizione.

Kessete Zerenchiel, ascari (7538) (*alla memoria*). — Porta ordini, con sprezzo del pericolo e con alto senso del dovere, ripetutamente percorreva lunghi tratti battuti dal fuoco nemico. Cadeva ferito a morte nell'adempimento del dovere.

Mahò Alane, ascari (23390). — Nelle fasi più aspre della lotta affrontò sempre il nemico con assoluto sprezzo del pericolo. Coadiuvò senza tregua i graduati, fu d'esempio ai compagni per slancio ed ardimento. Sempre presente ovunque fosse necessario rischiare la vita per snidare e fermare il nemico.

Mohamed Ali IV, ascari (67570). — Ascari conducente, in linea per la difesa vicina della batteria, ferito in combattimento, rimaneva al suo posto fino al termine dell'azione.

Mohamed Abdi Galgial, ascari (28937). — Già distintosi per ardimento e sprezzo del pericolo in diversi combattimenti. In aspro scontro chiedeva di partecipare alla lotta col plotone arditi del battaglione. Per diverse ore combatteva con esso distinguendosi per coraggio e slancio.

Mohamud Ali, ascari (24660). — Volontario di guerra, già distintosi in azioni precedenti, confermava le sue doti di ottimo combattente contribuendo al successo delle nostre armi col suo valore, calma, tenacia e sprezzo del pericolo.

Mohamud Mallim, ascari (20357). — Durante aspro combattimento si lanciava fra i primi all'attacco, con il suo plotone, e con le bombe a mano infliggeva al nemico perdite sensibili. Visto questo ripiegare lo inseguiva e, con sprezzo del pericolo e tenacia, gli causava altre perdite. Esempio di alte virtù militari.

Mohamud Abdi, ascari (35579). — In diverse azioni di rastrellamento, dimostrò slancio e capacità. In successivi attacchi contro rilevanti forze ribelli, confermò le sue belle qualità di soldato, distinguendosi per aggressività, sereno sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Nur Mohamed, ascari (28870). — Già precedentemente distintosi per valore e dedizione, durante aspro scontro, con sprezzo del pericolo, si lanciava contro preponderanti forze avversarie e con preciso lancio di bombe a mano, infliggeva a queste perdite sensibili contribuendo efficacemente alla buona riuscita dell'azione. Esempio di ardire e coraggio.

Osman Raghe, ascari (18539). — Volontariamente partecipava ad un'azione offensiva e per rifornire la mitragliatrice del suo buluc, attraversava, incurante del pericolo zone intensamente battute dal fuoco avversario. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo e sentimento del dovere.

Siad Aden, buluc basci (10749). — Graduato fedele e coraggioso, durante vari combattimenti ai quali partecipava il suo reparto dava costante prova di coraggio e perizia. In uno scontro con forze ribelli, accortosi che nuclei nemici minacciavano il fianco del reparto, li contrattaccava decisamente, alla testa dei propri uomini, respingendoli e infliggendogli loro perdite sensibili.

Siad Mohamed, buluc basci (2633). — Caduto il proprio comandante di plotone assumeva prontamente il comando del reparto ed in testa ai suoi uomini, noncurante dell'intenso fuoco del nemico, continuava a combattere fino al nostro completo successo.

Soliman Idris, sciumbasci (25573). — Per tutta la durata di aspro combattimento, fu di prezioso aiuto al proprio comandante, incitando gli uomini con l'esempio e con la parola. Ricevuto l'ordine si recava con una mitragliatrice e due ascari su posizione dominante ma scoperta, e quantunque bersagliato da intenso fuoco di fucileria avversaria, seppe con efficace tiro stroncare ogni tentativo di aggiramento da parte dei ribelli ed infliste loro ulteriori perdite.

Teclaimanot Mahari, muntaz. — Si offriva volontario per andare a prendere un ascari mortalmente ferito e rimasto lungo una mulattiera ancora battuta dal fuoco di forti nuclei avversari. Durante tutto il periodo di operazioni di grande polizia teneva sempre lodevole contegno di fronte al nemico.

Tesfai Ulet, buluc basci (45759). — Graduato valoroso e capace, assegnato ad una banda amara di recente formazione ed inviato con pochi uomini a trattenere l'impeto di numerosi ribelli che attaccavano le salmerie, resisteva sul posto nonostante la preponderanza numerica dell'avversario e le perdite subite, dando così modo alla centuria di rincalzo di poter accorrere tempestivamente. Bell'esempio di arditezza e capacità.

Tuoldebraham Gheremedin, muntaz. — Durante un attacco sferrato dalle nostre truppe, visto il proprio colonnello fatto segno a raffiche di fucileria e di mitragliatrice da parte del nemico, si portava decisamente davanti all'ufficiale; allontanato, tornava più volte al posto ove il nemico concentrava il suo fuoco, e non si allontanava che all'ordine imperativo del comandante. Esempio di fedeltà e di attaccamento al proprio ufficiale, di sprezzo del pericolo, di assoluta dedizione.

Uarsama Ali, muntaz (19477). — Graduato capace e fidato durante aspro combattimento contro preponderanti forze avversarie, con bene aggiustato tiro di mitragliatrice infliggeva a questi perdite sensibili. Caduto gravemente ferito l'ufficiale, noncurante del pericolo, lo soccorreva. Esempio di fedeltà ed alto senso del dovere.

Uarsama Ussen, ascari. — Già distintosi in precedenti combattimenti per ardimento ed attaccamento al dovere, in un lungo aspro scontro, quale porta ordini di battaglione si recava spesse volte presso un reparto fortemente impegnato, attraversando zone battute dal fuoco nemico, spesso fatto segno al tiro avversario. Prendeva parte attiva al combattimento, durante le brevi soste, in attesa delle comunicazioni da portare al comando. Esempio di virtù militari e di attaccamento al dovere.

Uoldemariam Ogbanchiel, muntaz (33836). — Comandante di buluc, reagiva prontamente al fuoco nemico. Approfittando delle anfrattuosità del terreno lasciava parte dei suoi uomini a controbattere l'avversario, mentre coi rimanenti, strisciando carponi, si portava non visto fin sotto gli avversari attaccandoli, con lancio di bombe a mano, assalendoli infine alla baionetta e costringendoli alla fuga.

Ussen Issa, buluc basci (4346). — Graduato a disposizione del comandante di compagnia, volontariamente si offriva più volte per portare ordini a plotoni impegnati attraversando coraggiosamente zone impervie. Notato che un gruppo di ribelli tentava minacciare seriamente il fianco del battaglione non esitava, pur sapendo di correre grave pericolo, di attraversare zona fortemente battuta dal tiro di mitragliatrice avversaria per dare al comandante del reparto precise informazioni che riuscirono di grande efficacia per il buon esito dell'azione.

Zommò Morrù, muntaz (60450). — Comandante di buluc capace ed energico, in un'azione di avanguardia, particolarmente difficile, conduceva gli ascari della sua squadra all'attacco di posizione fortemente presidiata. Con l'irruenza dell'azione riusciva a mettere in fuga il nemico numericamente superiore, infliggendogli perdite e catturando armi. Di esempio ai propri inferiori per tutto il ciclo di operazioni di grande polizia coloniale.

(4653)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1947.

Nuove disposizioni per il conferimento per concorso di premi ministeriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 31;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti nove premi di L. 4000 ciascuno, a cui potranno concorrere i presidi, i direttori e i professori di ruolo, nonchè i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli Istituti e Scuole Regie, pareggiate o parificate dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico, dell'ordine superiore tecnico, dell'ordine artistico; i funzionari di gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative, coloro che prestano servizio nelle biblioteche stesse

in qualità di volontari e il personale con funzioni direttive delle biblioteche pubbliche non governative; gli aiuti e assistenti effettivi delle Università.

Art. 2.

Detti premi saranno conferiti ai migliori lavori su argomenti: *a*) di scienze filosofiche e sociali; *b*) di scienze giuridiche, economiche e corporative; *c*) di scienze storiche; *d*) di scienze filologiche; *e*) di scienze paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; *f*) di scienze matematiche; *g*) di scienze fisiche; *h*) di scienze chimiche; *i*) di scienze naturali.

I premi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) del precedente comma saranno banditi separatamente per i presidi, i direttori, i professori degli istituti di istruzione, i funzionari delle biblioteche e per gli aiuti ed assistenti universitari, in modo che per due anni siano riservati esclusivamente ai presidi, direttori, professori degli istituti di istruzione, funzionari delle biblioteche e per un terzo anno esclusivamente agli aiuti e assistenti universitari.

Art. 3.

Il bando di concorso stabilirà il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e darà ogni altra disposizione necessaria.

Il bando sarà pubblicato negli atti della Reale Accademia d'Italia e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti debbono essere originali, inediti o stampati in epoca posteriore alla data del precedente concorso bandito per la stessa disciplina e per la stessa categoria di studiosi.

I concorrenti debbono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandirsi da altro Ente o Istituto.

Art. 5.

La Reale Accademia d'Italia giudica del merito dei lavori e proclama i vincitori nella sua solenne seduta annuale.

Art. 6.

I premi sono indivisibili e sono corrisposti dal Ministero dell'educazione nazionale, avvenuta la proclamazione dei vincitori, in base agli atti trasmessi dalla Reale Accademia d'Italia.

Art. 7.

È abrogato il R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 31.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1948.

Sospensione del divieto di adozione di determinati libri di testo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1923-I, n. 2345;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924-II, n. 965;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 5 aprile 1934-XII, n. 696;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il divieto di adozione dei libri di testo compilati dai funzionari investiti di funzioni direttive e ispettive previsto dalle disposizioni vigenti è sospeso, per i testi di materie scientifiche e tecniche redatti espressamente per gli istituti e per le scuole d'istruzione tecnica, per la durata di un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 10. — MANCINI

LEGGE 13 gennaio 1941-XIX, n. 19.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940:

a) Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Finlandia per l'istituzione di una Commissione mista permanente;

b) Avenant al Trattato di commercio e di navigazione del 22 ottobre 1924;

c) Accordo per l'estensione dei Trattati e degli Accordi italo-finlandesi all'Unione doganale italo-albanese;

d) Accordo di pagamento fra l'Unione doganale italo-albanese e la Finlandia.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accord entre l'Union douanière Italo-Albanaise et la Finlande pour l'institution d'une Commission mixte permanente

Le *Gouvernement italien,* au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise et le *Gouvernement finlandais,* désireux de faciliter la collaboration économique entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Dans le courant du mois successif à l'entrée en vigueur du présent Accord on procédera à la constitution d'une Commission mixte permanente.

Chacun des deux Gouvernements contractants désignera une délégation gouvernementale en donnant communication à l'autre de sa composition. Les Présidents des deux Délégations auront la faculté de nommer des membres suppléants, d'ajoindre des experts et d'instituer des sous-commissions mixtes pur l'examen des questions particulières.

Les réunions de la Commission mixte et des sous-commissions auront lieu d'après les nécessités et seront convoquées d'accord entre les deux Présidents, lesquels fixeront la date et le lieu des séances et l'ordre du jour des travaux.

Art. 2.

La Commission mixte permanente aura le pouvoir de délibérer pour ce qui concerne les mesures qu'il conviendra de prendre pour régler les échanges commerciaux, les questions de paiement, les communications ferroviaires, maritimes et aériennes entre les deux Pays, et, en général, toutes les mesures qui peuvent de toute façon favoriser une plus étroite collaboration économique entre les deux Pays.

Art. 3.

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le jour même de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Helsinki.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 8 octobre 1940.

Pour l'Italie
CIANO

Pour la Finlande
ONNIS TALAS
TAUNO JALANTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Avenant au Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Finlande, signé à Rome le 22 octobre 1924

Le *Gouvernement italien* au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise et le *Gouvernement finlandais,* sont convenus de modifier le Traité de commerce et de navigation conclu entre l'Italie et la Finlandie le 22 octobre 1924 comme suit:

Art. 1er.

Le traitement de la nation la plus favorisée prévu par l'art. 8 du Traité de commerce et de navigation du 22 octobre 1924 avec limitation à certaines marchandises est étendu à tous les produits naturels ou fabriqués d'origines et en provenance de l'Union douanière Italo-Albanaise à leur importation en Finlande et à tous les produits naturels ou fabriqués d'origine et en provenance de la Finlandie à leur importation dans le territoire de l'Union douanière Italo-Albanaise.

Art. 2.

Le présent Avenant additionnel, qui restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité de commerce et de navigation du 22 octobre 1924, auquel il se rapporte, sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki aussitôt que possible. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratifications.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant additionnel.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 8 octobre 1940.

CIANO

ONNIS TALAS
TAUNO JALANTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord pour l'extension des Traités et des Accords italo-finlandais à l'Union douanière Italo-Albanaise

Le *Gouvernement italien,* au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise et le *Gouvernement finlandais,* sont convenus d'étendre au territoire de l'Union douanière Italo-Albanaise, à partir de la date de signature du présent Accord, les accords suivants en vigueur entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande:

1° Traité de Commerce et de Navigation et Protocole final du 22 octobre 1924;

2° Echange de Notes du 21-25 mars 1928 relatif aux instituts chargés du service d'analyse des vins italiens destinés à l'exportation en Finlande;

3° Echange de Notes du 15 août 1929 relatif à l'exemption de visa consulaire des certificats d'origine et des factures commerciales.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki le plus tôt possible.

Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Néanmoins, les Parties Contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, à partir de la date de sa signature.

Fait à Rome, le 8 octobre 1940.

Pour l'Italie — CIANO

Pour la Finlande — ONNIS TALAS, TAUNO JALANTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord de paiement entre l'Union douanière Italo-Albanaise et la République de Finlande

Le *Gouvernement italien*, au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise, et le *Gouvernement finlandais*, désireux de régler les paiements réciproques, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Aux termes du présent Accord, on entend:

par Union: les territoires de l'Union douanière Italo-Albanaise, des Possessions italiennes et de l'Afrique italienne;

par Finlande: le territoire de la République de Finlande.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki, sont autorisés à régler en compensation:

a) les paiements relatifs aux échanges de marchandises, effectués même avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, qui, d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, sont considérées comme marchandises d'origine de l'autre Pays, avec exclusion du trafic des marchandises en transit. Il reste toutefois entendu que pour les fournitures de marchandises qui ne rentrent pas dans le cadre des échanges normaux entre l'Union et la Finlande les modalités de paiement seront fixées d'accord entre les deux Gouvernements;

b) les frais accessoires à l'échange de marchandises entre l'Union et la Finlande, encourus dans l'Union ou en Finlande, tels que: frais de transport, d'expédition, portuaires, d'assurance, de transbordement et autres, commissions, etc.;

c) les sommes dues par des personnes physiques ou morales de l'Union à des personnes physiques ou morales finlandaises à titre d'intérêts, dividendes, et autres revenus payables à intervalles réguliers, de capitaux finlandais investis dans l'Union, respectivement les sommes dues par des personnes physiques ou morales finlandaises à des personnes physiques ou morales de l'Union, à titre d'intérêts, dividendes, et autres revenus payables à intervalles réguliers, de capitaux investis en Finlande par des ressortissants de l'Union;

d) les montants dus à des ressortissants dans l'Union, respectivement en Finlande, en paiement de droits de brevet et de licence de fabrication, de redevances, de droits d'auteurs et, en général, de dettes afférant au domaine de la propriété intellectuelle et artistique;

e) les montants dus à des ressortissants dans l'Union, respectivement en Finlande, à titre de salaires, appointements, pensions, honoraires et similaires;

f) les montants que les ressortissants finlandais établis dans l'Union devront transmettre à leurs familles en Finlande ainsi que les montants que les ressortissants de l'Union établis en Finlande devront transmettre à leurs familles dans l'Union;

g) les montants dus à des titres autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents, après entente entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki.

Art. 3.

En exécution de l'art. 2, les versements des débiteurs dans l'Union et en Finlande seront effectués:

en Italie, dans les Possessions italiennes et dans les territoires de l'Afrique italienne, en lires auprès de la Banca d'Italia; en Albanie, en francs albanais auprès de la Banca Nazionale d'Albania, agissant les banques susdites en qualité de caissiers de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pour l'Italie, les Possessions italiennes et les territoires de l'Afrique italienne, respectivement pour l'Albanie;

en Finlande, en markkas auprès de la Suomen Pankki.

Art. 4.

a) Auprès de la Suomen Pankki sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero un compte en markkas, non productif d'intérêts, au crédit duquel seront portés les montants versés par les débiteurs finlandais d'après les dispositions de l'art. 3;

b) Auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sera ouvert au nom de la Suomen Pankki un compte en lires, non productif d'intérêts, au crédit duquel seront portés les montants versés par les débiteurs dans l'Union d'après les dispositions de l'art. 3.

Art. 5.

Les avances pour achat de marchandises originaires de l'Union ou de la Finlande destinées a être importées en Finlande, respectivement dans l'Union, seront réglées selon les dispositions du présent Accord, à condition que ces avances se réfèrent à des licences d'importation déjà délivrées par les autorités compétentes, et qu'elles soient prévues dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondent aux usages commerciaux.

Art. 6.

En ce qui concerne les versements des débiteurs, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en markkas se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire et le markka; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en markkas, respectivement pour la conversion en markkas des dettes libellées en lires et en francs albanais; pour le franc albanais on tiendra compte de la parité de Lit. 6,25 pour un franc albanais;

b) les dettes libellées en devises autres que la lire, le franc albanais et le markka, seront converties en markkas en Finlande et en lires dans l'Union, respectivement aux cours officiels en vigueur à Helsinki et à Rome le jour du versement.

Art. 7.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki se donneront réciproquement chaque jour avis des versements effectués, avec tous les élements de détail nécessaires. Ces avis de versement tiendront lieu d'ordres de paiement.

Les paiements en faveur des créanciers auront lieu dans l'ordre chronologique des versements et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes prévus à l'art. 4.

Toute différence de change éventuelle devra être réglée entre le débiteur et le créancier. Cette différence sera transférée d'après les dispositions du présent Accord.

Art. 8.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord le solde éventuel existant sur l'un des comptes, visés à l'article 3 de l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936 sera viré au compte respectif visé à l'article 4.

Art. 9.

Au cas où, faute de disponibilités en lires ou en markkas, un solde non compensé se produirait en faveur de l'Union ou de la Finlande dépassant 50 millions de markkas, ou, respectivement, 20 millions de lires, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à adopter pour rétablir l'équilibre des paiements.

Art. 10.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les débiteurs et les créanciers respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki.

Art. 11.

Si à la fin du présent Accord un solde en faveur de l'un des deux Pays subsistait, dans le Pays créancier les versements au clearing continueront à être effectués selon les dispositions du présent Accord jusqu'à l'amortissement complet du solde en question.

Art. 12.

Le présent Accord remplace l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents, signé à Rome le 28 septembre 1936, ainsi que tous les Protocoles, échanges de notes et ententes complémentaires audit Accord Provisoire.

Il entre en vigueur à la date de sa signature et aura effet jusqu'au 31 décembre 1941. S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date, il sera prorogé par tacite reconduction pour des périodes d'une année, sauf préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 8 octobre 1940.

Pour l'Italie	*Pour la Finlande*
CIANO	ONNIS TALAS
	TAUNO JALANTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Le Président de la Délégation Italienne
au Président de la Délégation Finlandaise

Rome, le 8 octobre 1910.

Monsieur le Président,

En me référant aux dispositions de l'article 2 - alinéa *b*) - de l'Accord de paiement signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord à ce que les montants versés aux comptes visés par ledit Accord, à titre de commissions, provisions, etc., par les importateurs ou les exportateurs de l'un des deux Pays en faveur des représentants et des commissionaires dans l'autre Pays, soient réglés sans retard en dehors de l'ordre chronologique général.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

GIANNINI

Le Président de la Délégation Finlandaise
au Président de la Délégation Italienne

Rome, le 8 octobre 1940.

Monsieur le Président,

Par note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En me référant aux dispositions de l'article 2, alinéa *b*), de l'Accord de paiement signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord à ce que les montants versés aux comptes visés par ledit Accord, à titre de commissions, provisions, etc., par les importateurs ou les exportateurs de l'un des deux Pays en faveur des représentants et des commissionaires dans l'autre Pays, soient réglés sans retard en dehors de l'ordre chronologique général ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement finlandais est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

TAUNO JALANTI

REGIO DECRETO 6 gennaio 1941-XIX, n. 20.

Ruolo del personale salariato addetto alla tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e relative modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925-IV, n. 2398;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di aumentare il ruolo del personale salariato addetto alla tipografia riservata del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo del personale salariato addetto alla tipografia riservata del Ministero degli affari esteri di cui alla tabella n. 1, lettera *g*, annessa al R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato con Regio decreto 31 dicembre 1925-IV, n. 2398, è stabilito come appresso:

Gruppo	I — Capi operai	posti n.	6
»	II — Operai specializzati . . .	» »	20
»	III — Operai comuni	» »	4
»	IV. — Operaie specializzate . . .	» »	4
	Totale . . .	posti n.	34

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 21.

Dichiarazione di monumento nazionale della Villa Spinola in Quarto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la Villa Spinola in Quarto, dove Giuseppe Garibaldi tenne nel 1860 il Quartiere generale alla vigilia della Spedizione dei Mille, sia particolarmente conservata all'ossequio degli italiani, oltre che tutelata come edificio di importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Villa Spinola in Quarto, ove Giuseppe Garibaldi tenne nel 1860 il Quartiere generale alla vigilia della Spedizione dei Mille, è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Pagliaio Vecchio » e « Merola » siti nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 18 novembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Pagliaio Vecchio » e « Merola », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Gravante Angelo, Giovanni ed Antimo, Maria fu Pasquale per 4/5 e Parente Brigida, Giuseppina, Angelina e Caterina di Francesco proprietari di 1/5, e Izzo Caterina vedova Gravante e Parente Francesco fu Teofilo usufruttuari in parte, al foglio di mappa 8, particella 16, al foglio di mappa 9, particella 20, per la superficie complessiva di Ha 2.68.70 e con l'imponibile di L. 268,70.

Il fondo « Pagliaio Vecchio » confina con la proprietà Gravante Angelo ed altri fu Pasquale, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Leonetti Virginia fu Giuseppe, con la proprietà Moscati Maria fu Luigi ed altri, salvo se altri.

Il fondo « Merola » confina con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Papa Donato fu Domenicantonio ed altri, e Branco Giovanni e Francesco fu Donato, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Pagliaio Vecchio » e « Merola » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 369. — D'ELIA

(417)

REGIO DECRETO 6 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 ottobre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Nuova », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Grazia maritata D'Angelo, e Giovanni fratello e sorella fu Giuseppe, e Petrella Michele di Francesco e Carlino Maria fu Raffaele coniugi, al foglio di mappa 11, particella 58, per la superficie complessiva di Ha 0.65.22 e con l'imponibile di L. 65,22.

Il sopradescritto fondo confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Sanges Luigi fu Antonio, con la proprietà Carlino Martino, Giuseppe ed altri di Antimo, con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, con la proprietà Conte Giulia fu Martino, maritata Mingione;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1300 (milletrecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 370. — D'ELIA

(416)

REGIO DECRETO 6 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 novembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Troiano Giulia di Giuseppe, al foglio di mappa 10, particelle 101, 96, per la superficie complessiva di Ha 3.68.42 e con l'imponibile di L. 367,16.

Il suddescritto fondo confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Paternostro Rosalia di Graziano in Piccirilli, con la proprietà Gravante Giovannina fu Giuseppe, con la strada comunale « Altura », con la proprietà Foresta Antonio di Felice;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 368. — D'ELIA

(415)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione coatta del Consorzio « La Nuova Messina » fra cooperative edilizie di Messina e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1915, n. 1877, con il quale il Consorzio « La Nuova Messina », fra cooperative edilizie di Messina e provincia, con sede in Messina, fu eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1123, con cui la durata dell'Ente stesso venne prorogata per un periodo di 15 anni a partire dal 16 dicembre 1930-IX;

Vista la nota 4 dicembre 1940-XIX, con la quale l'Ente nazionale fascista della cooperazione comunica che il Consorzio predetto è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Messina in data 22 novembre 1940-XIX;

Viste le note 12 e 30 dicembre 1940-XIX, con le quali il prefetto di Messina riferisce sulla situazione del Consorzio e propone a liquidatore dello stesso il rag. cav. Federico Sales;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1274, relativo alle norme sulla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative eretti in ente morale;

Ritenuta la opportunità di sostituire la procedura fallimentare del Consorzio con quella della liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 1 del citato Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio « La Nuova Messina », fra cooperative edilizie di Messina e provincia, con sede in Messina, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Messina in data 22 novembre 1940-XIX, è posto in liquidazione coatta, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1554, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1274.

Il rag. cav. Federico Sales è nominato liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

Con successivo provvedimento del Ministro per le corporazioni sarà provveduto alla nomina del collegio dei sindaci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1941-XIX
Registro 16 *Corporazioni, foglio* 170.

(446)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 gennaio 1941-XIX.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Angelo Rognoni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Angelo Rognoni, già incaricato di reggere la Federazione dei Fasci di combattimento di Tripoli, è nominato segretario della Federazione stessa;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Angelo Rognoni per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Tripoli e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(447)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1940-XIX.
Determinazione della misura dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, e l'art. 34 del R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, contenente le norme di attuazione e di integrazione della legge stessa;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1261, col quale fu determinata la misura dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ente predetto per il biennio 1° luglio 1939-XVII-30 giugno 1941-XIX;

Visto l'art. 32 della citata legge 11 dicembre 1939-XVIII, col quale l'efficacia dell'anzicennato R. decreto 22 luglio 1939-XVII è stata limitata al 31 dicembre 1940-XIX;

Visti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza e del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori circa la determinazione, per il biennio 1° gennaio 1941-XIX-31 dicembre 1942-XXI, della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo

degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta, a termini degli articoli 6 e 7 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° gennaio 1941-XIX-31 dicembre 1942-XXI, nella misura del due e cinquanta per cento.

Art. 2.

La percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, preveduta dagli articoli 6 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, e 34 del R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, è determinata, per il biennio 1° gennaio 1941-XIX-31 dicembre 1942-XXI, nelle misure seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre per cento sulle quote eccedenti le L. 5001 fino a L. 10.000;

c) del quattro per cento sulle quote eccedenti le L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle quote eccedenti le L. 20.001.

Roma, addì 11 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
PUTZOLU

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(450)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.
Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante per il bimestre gennaio-febbraio 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 15 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel bimestre gennaio-febbraio 1941-XIX dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 28 febbraio 1941-XIX potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore ai 50.000 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(449)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1941-XIX.
Franchigia ai reattivi per la flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione di minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta nella pratica industriale l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Determina:

Art. 1.

Il prodotto « Sapinol B » (voce di tariffa n. 646-*b*), destinato alla flottazione di minerali di piombo e di zinco, risponde alle condizioni richieste dal R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, sopra riportate, ed è perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto Regio decreto-legge.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'articolo precedente è subordinata all'osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928-VII e 29 novembre 1934-XIII, per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al cresolo greggio ed all'aerofloat destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(448)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Elettromeccanica del Toce, con sede a Milano e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Elettromeccanica del Toce, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Elettromeccanica del Toce, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il generale Carlo Contestabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(451)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima Compagnia Italiana Agenzia in Cereali « C.I.D.A.C. », con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII col quale la Società anonima Compagnia Italiana Agenzia in Cereali « C.I.D.A.C. », veniva sottoposta a sequestro;
Vista la relazione estesa dal sequestratario dell'azienda in data 25 novembre 1940-XIX;
Ritenuta l'opportunità di revocare il provvedimento di sequestro;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale in data 21 agosto 1940-XVIII, col quale la Società anonima Compagnia Italiana Agenzia in Cereali « C.I.D.A.C. », con sede a Genova, veniva sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(436)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1940-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima Materiali Refrattari, con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, la Società anonima Materiali Refrattari, con sede a Milano;
Vista la relazione del sequestratario Consigliere nazionale Umberto Fantucci;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Materiali Refrattari, con sede a Milano.

La Società stessa viene sottoposta a sindacato ed il relativo incarico viene affidato allo stesso Consigliere nazionale Umberto Fantucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(438)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei confronti della Società anonima Fabbrica Italiana Lime di Precisione, con sede a Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Fabbrica Italiana Lime di Precisione, con sede a Torino;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 24 settembre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Fabbrica Italiana Lime di Precisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(435)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima Italiana Fratelli Robb, con sede a Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Società anonima Italiana Fratelli Robb, con sede a Casalecchio di Reno;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 4 settembre 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Italiana Fratelli Robb, con sede a Casalecchio di Reno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(434)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Bando del DUCE del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, in data 20 dicembre 1940-XIX recante: « Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra » — pubblicato a pag. 95 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 gennaio 1941-XIX, n. 6 — all'art. 6, prima riga, in luogo di *24 giugno* deve leggersi « *20 giugno* ».

(431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 18 dicembre 1940-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nelle seguenti ricevitorie postali di nuova istituzione nel latifondo siciliano:

1) Borgo Giuliano (comune di San Teodoro Cesarò) in provincia di Messina;
2) Borgo Lupo (comune di Mineo) in provincia di Catania;
3) Borgo Rizza (comune di Carlentini) in provincia di Siracusa;
4) Borgo Gattuso (comune di Caltanissetta) in provincia di Caltanissetta;
5) Borgo Bonsignore (comune di Ribera) in provincia di Agrigento;
6) Borgo Fazio (comune di Trapani) in provincia di Trapani.

E il giorno 14 gennaio corrente anno nella ricevitoria di Borgo Schirò (comune di Monreale) in provincia di Palermo.

(443)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 84.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25322 — Data: 31 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Briganti Ferdinando Metello di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data: 29 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Martinelli Pietro fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 29 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Martinelli Pietro fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 2 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Lissoni Enrico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 2 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Lissoni Enrico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 — Data: 2 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Lissoni Enrico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1387 — Data: 13 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Pessuti Roberto di Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 747 — Data: 2 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Puddu Soru Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31-6835 — Data: 23 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Saoretti Ulderico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 26 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Mantovani Giovanni di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32748 — Data: 2 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Gaudenzi Ugo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33489 — Data: 8 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Bartelli Federico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21133 — Data: 11 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Angelini Elda in Bianchedi fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7103 — Data: 25 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Marzocco Luigi di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25051 — Data: 14 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Bianchedi Mario fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 7 gennaio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Patrizio Giovanni — Titoli del Debito pubblico: una cartella Consolidato 5 % capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data: 23 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Napolitano Lucia fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: un certificato red. 3,50 % capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 8 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Pompili Elena fu Geremia — Titoli del Debito pubblico: un certificato usufrutto red. 3,50 % capitale L. 59.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 506 — Data: 4 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Aquilino Francesco fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: un certificato P. N. 5 % capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Petrai Ruggero fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: una cartella consolidato 5 % capitale L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(439)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	336625 Solo per il certificato di usufrutto	Cristiani Pietro, Paolina, Angela e Battista fu Felice, l'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Tobia Teresa di Dionigi vedova Cristiani, tutti quali eredi indivisi del padre domiciliati ad Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Tobia Teresa di Dionigi vedova Cristiani Felice . L.	24,50
Cons. 3,50 % (1906)	776977	Long Luigia di Giovanni, moglie di Godino Alessandro-Giuseppe, domiciliata in Prarostino (Torino) . . . . »	105 —
Id.	321298	Vincenti Raffaele fu Biagio, domiciliato in Nola ed ipotecato a favore di D'Arienzo Antonietta . . . . . »	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	529274 529275	Vincenti Raffaele fu Biagio, domiciliato in Napoli ed ipotecati a favore di D'Arienzo Antonietta . . . . »	2100 — 210 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3062)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 53.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7120 - Data: 2 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Finelli Nicola fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1198 - Data: 22 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Biagioni Adamo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 - Data: 21 agosto 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - Intestazione: Farina Eliseo fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4837 - Data: 31 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Bruno Gerlando di Salvatore - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1422 - Data: 11 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa - Intestazione: Failla Raffaele fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1559 - Data: 17 agosto 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa - Intestazione: Cataldi Corrado fu Salvatore - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1711 - Data: 23 febbraio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza - Intestazione: Massenzio Giuseppe fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 2608, 8800, 801 - Data: 8 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento - Intestazione: Polizzi Leonardo fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2728 - Data: 26 settembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Emilia - Intestazione: Lusetti Archimede fu Lampridio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 - Data: 9 febbraio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento - Intestazione: Marenna Isolina e Adelina-Triestina di Pasquale - Titoli del Debito pubblico: 1 certificato del Red. 3,50 %, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12904 - Data: 24 agosto 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca - Intestazione: Ghilardi Giuseppe fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4717)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° febbraio 1941-XIX - N. 26

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,66
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85105	—

Rendita 3,50% (1906)	72,90
Id. 3,50% (1902)	71,65
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	91,40
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,425
Id. Id. 5,00% (1936)	93,80
Obbligazioni Venezie 3,50%	94 —
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,95
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,95
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,175

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dorgali (Nuoro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 agosto 1939-XVII che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigliana di Dorgali, con sede nel comune di Dorgali (Nuoro);

Veduto il proprio provvedimento, in data 25 novembre 1940-XIX, con il quale i signori prof. Mauro Murgia e cav. uff. Giovanni Maria Cucca sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che i predetti signori Murgia e Cucca hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Pietro Moledda ed Antonio Mulas, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dorgali, avente sede nel comune di Dorgali (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori prof. Mauro Murgia e cav. ufficiale Giovanni Maria Cucca.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(403)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso), Celle San Vito (Foggia), San Paolo Civitate (Foggia), Laurino (Salerno), Calatafimi (Trapani) e Torralba (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli; della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il cav. geom. Michelino Colasurdo fu Angelo Emanuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso);

2) Il signor Michele Dattoli di Oreste è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celle San Vito (Foggia);

3) Il signor Raffaele Grimaldi fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Paolo Civitate (Foggia);

4) Il dott. Nicola Perrelli fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laurino (Salerno);

5) Il dott. Filippo Cangemi fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calatafimi (Trapani);

6) Il signor Giovanni Angelo Soggiù fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(404)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.